



Regione del Veneto – POR FESR 2014-2020

Bando per l'erogazione di contributi per investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico alle piccole e medie imprese di pianura

Il POR FESR 2014-2020 del Veneto è stato approvato con decisione della Commissione Europea (CE) C(2015) 5903 *final* del 17.08.2015

Il presente Bando dà attuazione all'ASSE 3 "**Competitività dei sistemi produttivi**"

Priorità di investimento 3 (B) "**Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione**"

Obiettivo specifico 3.3 "**Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali**"

Azione 3.3.4 "**Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa**"

Sub-azione C "**Investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico**"



Un moltiplicatore di opportunità.
Da non lasciarsi sfuggire.

Articolo 1
Finalità e oggetto del bando

1. Il presente bando è finalizzato a promuovere e sostenere investimenti nel sistema ricettivo turistico che favoriscano l'innovazione e la differenziazione dell'offerta e dei prodotti turistici dell'impresa stessa e/o della destinazione turistica in cui opera la struttura ricettiva, in modo da consentire nel complesso la rigenerazione e il riposizionamento dell'impresa.
2. Attraverso le misure del presente bando, la Regione intende pertanto:
 - assicurare una continuità nel processo di ammodernamento in ottica di sviluppo turistico sostenibile e favorire l'introduzione dell'innovazione nelle imprese, con particolare riguardo alla produzione di nuovi servizi al turista, la cui introduzione in un numero consistente di PMI della destinazione può riposizionare le imprese e determinare l'incremento dei flussi turistici nella destinazione;
 - promuovere un'efficiente organizzazione dell'offerta attraverso il potenziamento dell'integrazione tra i diversi segmenti della ricettività turistica, nell'ambito del miglioramento dell'accoglienza della destinazione considerata;
 - migliorare i livelli di servizi al cliente e l'efficienza delle strutture ricettive anche in ordine alla sostenibilità economica ed ambientale delle imprese,
 - incrementare le attività economiche connesse al settore del turismo nelle aree del territorio regionale interessato alle misure.
3. A tal fine si riportano le seguenti definizioni:
 - Prodotto turistico: l'insieme di beni e servizi – diversi dalla sola promozione e/o intermediazione di servizi e/o commercializzazione – che, messi a sistema, compongono un'offerta a pagamento in grado di rispondere alle esigenze dei turisti e in particolare di specifici segmenti della domanda turistica.
 - Destinazione Turistica: luogo che il turista desidera visitare in ragione delle risorse naturali, culturali o artificiali che esso offre. La destinazione deve disporre di tutte le strutture e le infrastrutture necessarie al soggiorno (trasporto, alloggio, ristorazione, attività ricreative), ma anche di adeguata capacità di richiamo legato alla sua notorietà e alla sua immagine turistica.
 - Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD): Struttura responsabile del coordinamento, del management e del marketing di una destinazione turistica. Nella Regione del Veneto essa è costituita e riconosciuta ai sensi della L.R. n. 11/2013 e delle DGR. n. 2286/2013 e n. 588/2015.
 - Destination Management Plan (DMP): Piano Strategico della destinazione turistica, ossia le linee strategiche condivise tra tutti gli attori del territorio allo scopo di gestire una destinazione turistica in un determinato periodo di tempo, articolando i ruoli dei differenti stakeholder, identificando obiettivi, azioni, priorità.
 - Grado di innovazione: capacità dell'impresa richiedente di innovare. Grado di innovazione basso: "new to the firm", si tratta di un'innovazione introdotta nell'ambito della sola impresa richiedente. Grado di innovazione medio: "new to the firm and to the context", si tratta di un'innovazione sia per l'impresa richiedente che per il contesto di riferimento nel quale la struttura ricettiva opera con riferimento all'OGD. Grado di innovazione alto: "new to the market", si tratta di un'innovazione oltre che per il contesto nel quale l'impresa opera, per il mercato turistico veneto in generale.
 - sede operativa: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera i) della l.r. n. 11/2013, la sede operativa della struttura ricettiva è l'immobile, con destinazione d'uso turistico-ricettiva o residenziale (nel caso dei bed & breakfast), ove vengono forniti beni o prestati servizi a favore dei turisti; presso la sede operativa sono stabilmente collocati i beni/servizi (relativi alle spese ammissibili ai sensi del presente Bando), che vengono utilizzati per la realizzazione del progetto imprenditoriale;
 - SIU: Sistema Informativo Unico di gestione e monitoraggio per la programmazione comunitaria 2014 – 2020, disciplinato dalla DGR n.456 del 7.4.2015, pubblicata sul BUR n.43/2015.

4. Il Bando è emanato nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59".
5. Il Bando garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione come sanciti dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'art. 8 del medesimo Regolamento.
6. In coerenza con quanto stabilito con DGR n. 226 del 28 febbraio 2017, la Regione si avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'articolo 123, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n.1303/2013.
7. Le disposizioni applicative del presente bando sono emanate nel rispetto del Manuale Procedurale del Programma Operativo Regionale approvato con la Delibera n. 825/2017, così come modificato dal Decreto n. 8/2018 e del Manuale operativo di AVEPA.

Articolo 2 Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria complessiva del presente bando è pari a Euro 6.000.000,00 (seimilioni/00). Tale dotazione potrà essere incrementata secondo le disponibilità del bilancio regionale 2019-2021 e in base ad eventuali ulteriori risorse derivanti dalla gestione dei bandi dell'Azione 3.3.4.
2. La Giunta regionale si riserva infatti la facoltà di rifinanziare il presente bando al fine di garantire, compatibilmente con le risorse disponibili, la finanziabilità, in tutto o in parte, delle domande di sostegno ritenute ammissibili ma non finanziate per esaurimento della dotazione finanziaria di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 3 Localizzazione

1. La sede operativa della struttura ricettiva ove viene realizzato l'investimento oggetto del sostegno deve essere localizzata esclusivamente nei comuni della Regione del Veneto¹ che presentano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) non essere comuni di montagna ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25, e quindi non ricompresi nell'elenco di cui all'allegato A) della stessa. L'elenco è disponibile al seguente link <https://www.regione.veneto.it/web/turismo/contributi-finanziamenti>;
 - b) essere aderenti ad una Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD) riconosciuta in conformità alla L.R. n. 11/2013 e successiva delibera di D.G.R. n. 2286/2013.
 2. I comuni di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo, sono quelli i quali, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui al presente bando, abbiano formalmente aderito ad una Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD) riconosciuta in conformità alla L.R. n. 11/2013 e alla D.G.R. n. 2286/2013 e che la stessa abbia trasmesso alla Regione del Veneto il Destination Management Plan (DMP).
-

**Articolo 4
Soggetti ammissibili**

1. Possono presentare domanda di sostegno le micro, piccole e medie imprese (PMI), indipendentemente dalla loro forma giuridica, così come definite dall'Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che:
 - a) sono regolarmente iscritte nel registro delle imprese o al R.E.A. e attive presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, competente per territorio; le imprese aventi sede legale in altro Stato comunitario devono essere in possesso di analoghi requisiti in conformità alla legislazione ivi vigente;
 - b) gestiscono e/o sono proprietarie di strutture ricettive attive e classificate come indicato al successivo comma 2, la cui sede operativa, nella quale realizzare il progetto, rientra negli ambiti territoriali individuati all'articolo 3 del presente bando;
 - c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non essere soggetta a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
 - d) presentano una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale;
 - e) si trovano in posizione regolare rispetto alla normativa antimafia;
 - f) non presentano le caratteristiche di impresa in difficoltà così come definite dall'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014;
 - g) rispettano il criterio generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati e le disposizioni attuative previste della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 (per approfondimenti si rinvia all'articolo 10, comma 17 del presente bando).

I requisiti di cui alle lettere e) e g) costituiscono una condizione risolutiva dell'ammissione al contributo la cui verifica (da effettuare dopo la graduatoria e comunque prima del primo pagamento) sarà circoscritta ai solo progetti ammessi e finanziabili.

2. Le strutture ricettive di cui al comma 1, lettera b, del presente articolo, sono quelle definite ai sensi degli articoli 25, 26, 27 e 27 ter della L.R. n. 11/2013, ovvero:
 - a) strutture ricettive alberghiere (articolo 25, L.R. n. 11/2013): alberghi o hotel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi;
 - b) strutture ricettive all'aperto (articolo 26, L.R. n. 11/2013): villaggi turistici, campeggi;
 - c) strutture ricettive complementari (articolo 27, L.R. n. 11/2013): alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed & breakfast e rifugi escursionistici;
 - d) strutture ricettive in ambienti naturali (articolo 27 ter, L.R. n. 11/2013).

Le strutture ricettive al momento della presentazione della domanda devono essere classificate ai sensi della L.R. n. 11/2013, mentre i rifugi escursionistici devono essere classificati ai sensi della L.R. n. 33/2003.

3. I requisiti di cui al comma 1 e 2 del presente articolo devono sussistere alla data di presentazione della domanda di sostegno a pena di inammissibilità, con esclusione:
 - a. del requisito della disponibilità della sede operativa di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo: qualora un'impresa non fosse proprietaria e/o non avesse in gestione una struttura ricettiva negli ambiti territoriali ammessi a sostegno, potrà subentrare alla proprietà e/o gestione di una struttura ricettiva esistente ubicata negli ambiti territoriali individuati all'articolo 3 del presente bando anche successivamente alla data della presentazione della domanda ma comunque entro e non oltre 90 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno;
 - b. nel caso in cui l'intervento si riferisca a strutture ricettive di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo ("strutture ricettive alberghiere"), del requisito della struttura ricettiva "attiva", purché le

imprese effettuino l'investimento su immobili che possiedono la destinazione d'uso turistico-ricettiva, in conformità alla vigente normativa urbanistica ed edilizia, ma che attualmente hanno perso i requisiti di classificazione di struttura ricettiva alberghiera, e a condizione che ottengano entro sei mesi dall'ultimazione degli interventi finanziati la relativa classificazione ai sensi dell'art. 25 della L.R. 11/2013. L'ottenimento della relativa classificazione è condizione pregiudiziale per l'erogazione del saldo e il mancato conseguimento della classificazione comporta la revoca del sostegno e il recupero delle somme eventualmente già liquidate;

c. del requisito della situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale, che comunque dovrà essere presente, al più tardi, entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno, di cui all'articolo 10, comma 2;

d. nel caso in cui l'intervento si riferisca a strutture ricettive in ambienti naturali di cui al comma 2, lettera d) del presente articolo, del requisito della struttura ricettiva "attiva" e classificata ai sensi dell'art. 27 ter della L.R. 11/2013, nel caso in cui l'intervento si riferisca a strutture ricettive in ambienti naturali di cui al comma 2, lettera d) del presente articolo, in quanto la disciplina attuativa risulta ancora in corso. La struttura ricettiva in ambiente naturale potrà essere classificata anche successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno. L'ottenimento della relativa classificazione è condizione pregiudiziale per l'erogazione del saldo e il mancato conseguimento della sopra citata classificazione entro 90 giorni dalla data di invio della domanda di saldo comporta la revoca del sostegno e il recupero delle somme eventualmente già liquidate.

4. Ai sensi dell'articolo 125, comma 3, lettera d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il beneficiario deve essere in possesso della capacità amministrativa, finanziaria e operativa.
5. Ogni impresa può presentare una sola domanda di finanziamento per ciascuna struttura ricettiva dalla stessa gestita.
6. Non sono ammissibili le imprese che operano nei settori esclusi² dall'applicazione dei Regolamenti (UE) n. 651/2014, di cui all'articolo 1, paragrafo 3 o n. 1407 /2013, di cui all'articolo 1 a seconda del regime di aiuti scelto dall'impresa richiedente.
7. Al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra i soggetti partecipanti al bando, le variazioni che riguardino i dati rilevanti per la formazione della graduatoria (compresi eventuali allegati a dimostrazione dei punteggi), che intervengano e/o siano comunicate dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di sostegno, non potranno comportare un aumento del punteggio rispetto a quello spettante con i dati presenti al momento della presentazione della domanda, mentre ne potranno determinare una sua diminuzione.
8. La mancanza di uno dei requisiti di ammissibilità al sostegno comporta l'inammissibilità della domanda presentata e quindi la sua esclusione dalla partecipazione al presente Bando.

² Nel caso in cui l'impresa svolga molteplici attività, riconducibili tanto a settori esclusi quanto a settori inclusi, la stessa potrà beneficiare dell'aiuto per le sole attività riconducibili ai settori inclusi, a condizione che sia garantita, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione di costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 o Regolamento (UE) n. 1407/2014.

Articolo 5
Interventi ammissibili

1. Ai fini del presente bando sono ammissibili al sostegno le seguenti tipologie di operazione:
 - Interventi sulle strutture ricettive volti a favorire l'innovazione e la differenziazione dell'offerta e dei prodotti turistici dell'impresa stessa e/o della destinazione turistica in cui opera la struttura ricettiva. In tal senso potranno essere considerati ammissibili interventi che nel loro complesso consentano la rigenerazione e il riposizionamento dell'impresa. Tali investimenti saranno finalizzati a innovare e differenziare l'attuale tipologia di offerta, favorendo lo sviluppo di nuovi prodotti turistici e/o la differenziazione dei prodotti attuali, l'allungamento della tradizionale "stagione turistica", valorizzando specifiche risorse locali, riposizionando le imprese e le destinazioni per intercettare nuove tipologie e flussi di turisti e rispondere così alle aspettative del mercato e alle nuove famiglie motivazionali della domanda turistica. Sono ammissibili iniziative, opere e investimenti realizzati nelle strutture ricettive per fornire ai turisti, a pagamento, alloggio temporaneo non residenziale e altri servizi durante il soggiorno del cliente.
2. Rientrano tra gli interventi ammissibili, a puro titolo di esempio:
 - interventi di ampliamento, ristrutturazione, manutenzione, riconversione e innovazione delle strutture ricettive esistenti, coerenti con le finalità del bando e con le tipologie di intervento sopra descritte;
 - interventi riguardanti impianti e strumenti tecnologici connessi all'attività d'impresa e finalizzati all'innovazione dei processi organizzativi e dei servizi per gli ospiti, ivi comprese le dotazioni informatiche hardware e software anche per il sito web e i sistemi di prenotazione elettronica;
 - interventi di innovazione digitale quali l'introduzione di strumenti di domotica sia nella gestione della struttura ricettiva da parte dell'impresa, sia usufruibili dal turista mediante l'utilizzo di strumenti di comunicazione in mobilità;
 - interventi di qualificazione dei requisiti di servizio, di dotazione, ivi compresa l'attività di ristorazione adeguata alla capacità ricettiva;
 - interventi di riduzione dell'impatto ambientale e/o del consumo di risorse (energia/acqua) della struttura;
 - interventi finalizzati alla crescita dimensionale delle imprese stesse, accorpamento di attività tra soggetti imprenditoriali, sviluppo di sinergie tra imprese del turismo e altre attività economiche;
 - investimenti in ottica di turismo sostenibile;
 - realizzazione di aree benessere, piscine, sala congressi, wellness, ecc. complementari alle strutture ammissibili;
 - interventi per migliorare l'accessibilità della struttura alle persone con disabilità.
3. Gli ampliamenti sono definiti sulla base di quanto stabilito dalla normativa urbanistica in materia di ampliamenti. In particolare, solo se l'intervento riguarda una struttura ricettiva alberghiera, sono da considerarsi ampliamenti anche gli interventi che interessano corpi di fabbrica diversi dall'edificio principale, in quanto rientranti nella definizione di dipendenze ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 11/2013.
4. Non sono ammissibili interventi di nuova costruzione su area libera per la realizzazione di nuove strutture ricettive, salvo le strutture ricettive in ambienti naturali.
5. Non sono ammissibili nemmeno gli interventi su edifici esistenti, da destinarsi a sede operativa di una nuova struttura ricettiva, a eccezione della fattispecie prevista all'articolo 4, comma 3, lettera b.
6. Sono esclusi dai benefici di cui al presente provvedimento le spese inerenti edifici e fabbricati realizzati dal gestore in assenza del preventivo assenso da parte del proprietario o dei proprietari.

7. Gli interventi non potranno riguardare in ogni caso solo gli adeguamenti di carattere obbligatorio ai sensi di legge (es. adeguamenti alla normativa antincendi).
8. Sono ammissibili anche gli interventi effettuati in strutture ricettive esistenti che a seguito degli interventi finanziati assumono una diversa tipologia e/o livello di classificazione di struttura ricettiva.
9. Per essere ritenuto ammissibile - fatta salva la deroga per gli interventi da realizzarsi utilizzando il Regolamento UE n. 1407/2013 - aiuti "de minimis" prevista al successivo comma 10 - il progetto deve iniziare successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno: pertanto le iniziative finanziabili sono solo quelle in cui la data di avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività da sovvenzionare è successiva a quella della domanda di sostegno.

Nel caso di lavori e opere, per lavori già avviati si intende, relativamente alle strutture, aver iniziato i lavori di scavo, fondazioni, aver un fabbricato al grezzo da completare con pavimentazioni, rivestimenti e/o impianti fissi. Pertanto, in questo caso, l'intervento non risulta ammissibile e, conseguentemente, non risultano ammissibili le spese di proseguimento dei lavori di completamento o finitura del fabbricato. Nel caso investimenti in beni/servizi (es. attrezzature), per lavori già avviati si intende, aver sottoscritto la conferma d'ordine o che sia avvenuta la consegna del bene/servizio. Pertanto, con riferimento agli investimenti in beni/servizi, anche gli ordini di acquisto dei suddetti beni/servizi devono essere successivi alla data di presentazione della domanda ai fini dell'ammissibilità.

Nel caso in cui il progetto preveda interventi edilizi che sono già stati autorizzati e con efficacia abilitativa edilizia già in possesso alla data di presentazione della domanda di sostegno, l'impresa richiedente dovrà inviare via PEC ad AVEPA, entro il termine perentorio per la presentazione delle domande, una richiesta di sopralluogo preventivo al fine di accertare il mancato inizio dei relativi lavori. Per lavori già iniziati si intende aver iniziato i lavori di scavo e di realizzazione delle fondazioni, avere un fabbricato al grezzo da completare con pavimentazioni, rivestimenti e/o impianti fissi.

10. In deroga a quanto previsto dal comma 9 del presente articolo ed esclusivamente nel caso di domande presentare a valere sul regime "de minimis" sono ammissibili gli interventi che rispettano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - la data di avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività da sovvenzionare decorre a partire dal 30 settembre 2018 ed i lavori sono effettivamente iniziati a decorrere dalla data indicata nel titolo abilitativo previsto;
 - il progetto non sia stato portato materialmente a termine o completamente attuato prima della presentazione della domanda di sostegno, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario (articolo 65, comma 6, Regolamento (UE) n. 1303/2013).
11. Non sono ammissibili i progetti e gli interventi che, potendo comportare incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000³, siano sottoposti a valutazione di incidenza e la stessa abbia un esito negativo.
12. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e del Regolamento (UE) n. 1407/2013 non sono ammissibili i progetti che riguardano attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese connesse all'attività d'esportazione e i progetti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

³ L'elenco dei siti rientranti nella Rete Natura è rinvenibile all'indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/i-siti-del-veneto>.

Articolo 6 Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese direttamente imputate al progetto, coerenti con l'attività dell'impresa, e con le finalità del bando, sostenute e pagate dal soggetto beneficiario.
2. Nello specifico, sono ammissibili i costi di investimenti materiali e immateriali⁴ rientranti fra le seguenti tipologie:
 - a) opere edili/murarie e di impiantistica,
 - b) strumenti tecnologici, comprese le dotazioni informatiche hardware e software;
 - c) progettazione, collaudo e direzioni lavori;
 - d) attrezzature, macchinari e arredi funzionali al progetto e ai prodotti turistici ad esso connessi;
 - e) spese connesse all'ottenimento della/delle certificazioni di qualità, di sicurezza, ambientali o energetica⁵;
 - f) spese relative alla fidejussione bancaria, nel caso di erogazione del sostegno tramite anticipo, spese per la fidejussione di cui all'articolo 13, fornite da una banca, da una società di assicurazione o da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), purché questi ultimi siano iscritti all'Albo ed Elenco di Vigilanza Intermediari Finanziari, art. 107 TUB;
 - g) diritti di brevetto, licenze, *know-how* o altre forme di proprietà intellettuale.
3. Sono altresì ammissibili al sostegno esclusivamente le spese relative all'acquisto di beni ammortizzabili.
4. Le spese di cui alla voce "c) progettazione, collaudo e direzioni lavori", sono ammesse fino ad un valore massimo del 10% dell'importo derivante dalla sommatoria delle spese ammissibili di cui alle voci "a) opere edili/murarie e di impiantistica", "b) strumenti tecnologici, comprese le dotazioni informatiche hardware e software" e "d) attrezzature, macchinari e arredi funzionali al progetto e ai prodotti turistici ad esso connessi".
5. Ai fini della relativa ammissibilità al sostegno le spese devono essere:
 - a. sostenute e pagate⁶ esclusivamente dal Beneficiario del sostegno del presente bando, pertinenti al progetto proposto e direttamente imputabili alle attività previste nel progetto medesimo. In caso di società sono riconosciute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla società, con esclusione di quelle sostenute dai singoli soci o associati;
 - b. sostenute dopo la data di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, fatta eccezione per:
 - le spese di cui alla voce "c) progettazione, collaudo e direzioni lavori", che sono ammissibili a partire dal 30 settembre 2017;
 - le spese relative a progetti già avviati di cui al precedente articolo 5, comma 10, che per essere considerate ammissibili devono essere sostenute successivamente alla data di inizio dei lavori.
 - c. pagate interamente dal beneficiario entro la data di chiusura del progetto: a tal fine farà fede la data di emissione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali e la relativa quietanza di pagamento;
 - d. strettamente funzionali e necessarie alla realizzazione del progetto;
 - e. al netto dell'IVA;
 - f. analiticamente indicate in SIU e nell'**Allegato A1** da presentare tramite SIU.

⁴ I costi di investimento relativi ad attivi immateriali devono soddisfare le condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 17 del Regolamento UE n. 651/2014.

⁵ Sono ammissibili solo se sono contabilizzati dall'impresa come immobilizzazioni immateriali.

⁶ Spesa sostenuta: si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del Beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del Beneficiario con le modalità indicate nel Bando.

Articolo 7
Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili, a puro titolo esemplificativo, le seguenti spese:
 1. spese per acquisto di immobili e terreni;
 2. emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;
 3. per i contributi di costruzione;
 4. per interessi debitori ed altri oneri finanziari;
 5. spese negoziali o oneri notarili e quelle relative ad imposte, tasse, oneri previdenziali ed assistenziali;
 6. relative a scorte e per gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);
 7. per le perdite su cambio di valuta o relative ad ammende, penali e controversie legali;
 8. spese di pubblicità;
 9. spese relative all'I.V.A., imposte e tasse;
 10. relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del leaseback;
 11. per materiale di consumo e beni assimilabili⁷;
 12. di funzionamento per la gestione dell'attività (canoni, locazioni e fitti, energia, assicurazione, spese telefoniche, prestazioni professionali amministrativo-contabili, cassetta pronto soccorso, rifiuti apparecchi elettrici ed elettronici RaEE, etc.);
 13. di avviamento; o di rappresentanza;
 14. per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l'intervento di un'impresa esecutrice;
 15. relative a beni usati;
 16. le spese i cui pagamenti sono effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore, qualsiasi forma di auto-fatturazione;
 17. spese di personale;
 18. spese di viaggi, soggiorno, vitto, alloggio, ristoro;
 19. spese per acquisto di mezzi di trasporto (ad eccezione di bike/e-bikes e dei mezzi attrezzati per il trasporto dei turisti affetti da disabilità e/o per il trasporto di biciclette, propedeutici e coerenti con il progetto di investimento, nei limiti di spesa massima ammissibile di euro 20.000,00 (ventimila/00) per bike/e-bikes e di euro 60.000,00 (sessantamila/00) per i mezzi attrezzati per il trasporto di turisti affetti da disabilità e/o di biciclette entrambi da inserire all'interno della voce "d) attrezzature, macchinari e arredi funzionali"
 20. pagate in contanti ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti;
 21. inserite in fatture di importo imponibile complessivo inferiore ad euro 100,00 (duecento/00);
 22. sostenute prima della data di presentazione della domanda di sostegno (fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 6, comma 5, lettera b), e le spese pagate dopo il termine finale di chiusura del progetto;
 23. spese fornite da soggetti associati o collegati al beneficiario, così definiti dall'allegato I al Reg.to (UE) n. 651/2014;
 24. spese indicate in modo forfettario, senza un adeguato grado di dettaglio.

2. Sono comunque non ammissibili, in tutto o in parte, le spese di cui non risulti la chiara correlazione con il progetto oggetto della richiesta di sostegno e/o la non congruità rispetto ai prezzi regionali/camerali (per quanto riguarda le spese per opere edili/murarie e di impiantistica) o rispetto ai prezzi di mercato.

⁷ Materiale di consumo e beni assimilabili: materiali ed oggetti che, per l'uso continuo, sono destinati ad esaurirsi od a deteriorarsi rapidamente o sono considerati di facile consumo/sostituzione. Es: oggetti di cancelleria qualunque sia il prezzo, stampati, carta, prodotti cartotecnici, strumenti e materiali per la pulizia, cartucce, toner, alimenti, biancheria (asciugamani, lenzuola, coperte, cuscini, tovaglie, ecc.), accessori d'arredamento (tappeti, tendaggi, vasi, fiori, piante, contenitori, ecc.), utensili per cucina (posate, piatti, pentole, bicchieri, ecc.), abbigliamento in dotazione al personale per lo svolgimento della propria attività ecc.

Articolo 8
Forma, soglie ed intensità del sostegno

1. L'impresa richiedente il sostegno dovrà scegliere il regime di aiuto per l'erogazione del sostegno:
 - a) regime di aiuti ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) "de minimis" n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
 - b) regime di aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 17 "Aiuti agli investimenti a favore delle PMI".

Il regime d'aiuto sarà selezionato dall'impresa richiedente all'interno del quadro "Dati specifici" della domanda in SIU.

2. Il regime di aiuto selezionato, di cui al comma 1, non potrà esser modificato dopo i termini di scadenza delle domande di contributo, di cui all'articolo 10, comma 2, pena la revoca totale del contributo.
3. Scelta da parte dell'impresa del regime di aiuti de minimis

In questo caso le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento "de minimis" n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. L'agevolazione è subordinata, in particolare, al rispetto dei massimali previsti dal precitato Regolamento europeo, ai sensi del quale le agevolazioni possono avere un importo massimo complessivo di € 200.000,00 (duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi finanziari. Il periodo di tre anni va considerato tenendo conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

Sono ammissibili gli interventi con importi complessivi di spesa ammissibile non inferiori a € 100.000,00 e fino ad un massimo di € 666.666,67.

Con il presente bando si stabilisce che l'intensità massima dell'aiuto previsto, nella forma di contributo in conto capitale, è del 30% della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto fermo restando l'aiuto massimo di € 200.000,00.

4. Scelta da parte dell'impresa richiedente del regime di aiuti compatibili con il mercato interno

In tal caso le agevolazioni del presente bando sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (GU L 187 del 26 giugno 2014, pagine 1 – 78). Il Regolamento stabilisce che gli aiuti agli investimenti a favore delle PMI sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3 del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui all'articolo 17 e al capo primo del medesimo Regolamento.

Sono ammissibili interventi con importi complessivi di spesa ammissibile non inferiori a € 250.000,00e fino ad un massimo di € 2.500.000,00.

Per le micro e piccole imprese l'intensità massima dell'aiuto previsto, nella forma di contributo in conto capitale, è del 20% della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto.

Per le medie imprese l'intensità massima dell'aiuto previsto, nella forma di contributo in conto capitale, è del 10% della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto.

5. Nel caso in cui l'impresa richiedente il sostegno prevede di cumulare l'aiuto previsto dal presente bando con altri Aiuti di Stato, nel rispetto delle norme in materia di cumulo degli Aiuti di Stato, è possibile

richiedere nel modulo di domanda una percentuale di contributo inferiore alla percentuale massima prevista ai commi 3 e 4 del presente articolo.

6. A pena di revoca, in fase di rendicontazione, a prescindere dal regime di aiuto scelto dal beneficiario, la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile dovrà essere almeno pari alla soglia minima stabilita per i due regimi di aiuto e corrispondere alla totale realizzazione del progetto ammesso al sostegno, o costituire almeno uno stralcio funzionale del suddetto progetto.
7. Nel caso in cui la spesa richiesta per la realizzazione del progetto presentato comporti un superamento delle soglie massime previste, la spesa ammessa a contributo è fissata comunque entro tali massimali. In questo caso dovrà essere rendicontata una spesa pari almeno al massimale e dovrà essere dimostrata la realizzazione dell'intero progetto.

Articolo 9 Cumulo

1. Le agevolazioni previste dal presente bando sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie pubbliche, in relazione agli stessi costi ammissibili, purché tale cumulo sia ammissibile ai sensi del Regolamento scelto dal beneficiario (Reg.(UE) n. 1407/2013 o del Reg. (UE) n. 651/2014).

Articolo 10 Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione al bando

1. La domanda di partecipazione al bando deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/>
Dalla medesima pagina è, inoltre, sempre possibile procedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali d'accesso al Sistema.
2. **L'apertura dei termini** per la compilazione e la presentazione della domanda di sostegno è prevista a partire dal **22 gennaio 2019 e fino al 7 maggio 2019, alle ore 17:00:00**.
3. Al termine della compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno, corredata della documentazione obbligatoria e dei dati previsti dal presente bando la domanda andrà presentata definitivamente tramite SIU. Per ulteriori specifiche tecniche relative alle modalità di utilizzo del sistema SIU e di invio della domanda si rinvia alla pagina <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>
4. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed il dichiarante è soggetto alla responsabilità anche penale di cui all'articolo 76, ferma restando la revoca dal beneficio di cui all'articolo 75 dello stesso DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci.
5. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo digitale nella misura di 16 euro. Il numero identificativo (seriale) e la data della marca da bollo devono essere inseriti negli appositi campi della domanda on-line. Il numero identificativo seriale della marca da bollo e la data di emissione devono essere riportate nell'apposito riquadro presente nel SIU o, in alternativa, è possibile procedere al pagamento a mezzo modello F23. In quest'ultimo caso, si dovrà allegare copia scansionata in formato "PDF" del modello F23 riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli

estremi del pagamento effettuato.

6. La domanda di sostegno in formato pdf dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa. Non è prevista la procura speciale per l'invio della domanda.
7. Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a: <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche>".
8. La domanda è considerata inammissibile qualora:
 - non risulti firmata digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
 - sia priva della documentazione obbligatoria, ivi compresa quella di cui agli allegati al presente bando di cui al comma 12 del presente articolo;
 - sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente Bando.
9. Una volta presentata, la domanda non può essere integrata con ulteriori documenti; è esclusivamente consentita la regolarizzazione di cui all'articolo 71 comma 3 del DPR 445/2000, da effettuarsi entro il termine comunicato al richiedente.
10. Possono essere richiesti al soggetto proponente chiarimenti in merito al contenuto dei documenti presentati, concedendo un termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta. Il computo dei termini è stabilito in conformità al contenuto di cui all'articolo 2963 del codice civile. Decorso inutilmente tale termine, la domanda è dichiarata inammissibile. In caso di richiesta di chiarimenti il termine per l'istruttoria rimane sospeso.
11. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti interessati hanno diritto ai sostegni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2 del presente bando.
12. A corredo della domanda, occorre presentare obbligatoriamente la seguente documentazione:
 - 1) relazione tecnico-illustrativa (**Allegato A1**) che illustri il progetto presentato e che contenga:
 - a) una descrizione approfondita delle caratteristiche del progetto, inquadrando il tipo di intervento e la sua coerenza con le finalità del bando, con chiara evidenza dell'innovazione del progetto, dei nuovi prodotti/servizi e/o del miglioramento dei prodotti/servizi esistenti;
 - b) il crono-programma del progetto con indicazione delle attività e delle spese correlate;
 - c) piano operativo-economico-finanziario che descriva: liquidità (mezzi propri e/o di terzi) in relazione agli investimenti; sostenibilità del progetto nel futuro, correlazione tra obiettivi, attività, mezzi e tempi di realizzazione del progetto;
 - d) piano organizzativo del progetto: descrizione delle risorse umane e delle competenze funzionali al progetto a disposizione dell'impresa e/o da acquisire;
 - 2) lettera di referenze sottoscritta da un istituto bancario o da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi)⁸ (**Allegato A2**) attestante la sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento.

In alternativa alla presentazione dell'Allegato A2 e solo ed esclusivamente per le tipologie di impresa sotto esplicitate è possibile allegare alla domanda in SIU:

⁸ Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) classificati come intermediari finanziari, ai sensi dell'ex art. 106 TUB, purché la valutazione sia rilasciata per i propri soci e imprese per le quali il Confidi stesso è garante o per le quali sono in corso le richieste di rilascio garanzie.

- nel caso di società di capitali tenute al deposito del bilancio presso la CCIAA di competenza:
 - **Allegato A3** compilato con i dati riscontrabili nell'ultimo bilancio chiuso e depositato presso la CCIAA di competenza (anno 2018), con evidenza che l'indice di copertura globale delle immobilizzazioni è maggiore o uguale a 0,8 e/o che l'indice di liquidità primaria è maggiore o uguale a 0,8;
 - nel caso di società di persone/imprese individuali in contabilità ordinaria, non soggette al deposito del bilancio presso la CCIAA:
 - **Allegato A3** compilato con i dati riscontrabili nel modello Unico 2018 (redditi 2017) e nel bilancio di esercizio 2017 dell'impresa richiedente, con evidenza che l'indice di copertura globale delle immobilizzazioni è maggiore o uguale a 0,8 e/o che l'indice di liquidità primaria è maggiore o uguale a 0,8;
- 3) nel caso di spese per opere edili ed impiantistica, computo metrico estimativo analitico redatto sulla base del prezzario delle Camere di Commercio competenti per il territorio, con riferimento alle indicazioni puntuali al par. 2.6 dell'allegato A alla DGR n. 825/2017;
- 4) nel caso di spese per opere edili ed impiantistica, elaborati grafici del progetto.
13. L'impresa dovrà inoltre inserire le seguenti informazioni, in sede di compilazione della domanda nel SIU:
- a) nel caso di scelta da parte del richiedente del regime "de minimis", dichiarazione sugli aiuti ricevuti nell'ultimo triennio;
 - b) dichiarazione sulla localizzazione dell'intervento in rapporto alla Rete Natura 2000 e sulla relativa valutazione di incidenza;
 - c) dichiarazione sulla regolarità rispetto alla normativa antimafia qualora venga richiesto un contributo superiore a 150.000,00 euro;
 - d) dichiarazione relativa al "rating di legalità";
 - e) dichiarazione relativa al possesso dei punteggi di valutazione.
14. Ai fini dell'ottenimento dei punteggi relativi ai criteri B.6 e B.12.b) di cui all'articolo 11 del presente bando è necessario allegare obbligatoriamente:
- con riferimento al criterio B.6: stima di un tecnico, compilata secondo lo schema di cui all'**Allegato A4**, sottoscritta dal tecnico stesso e completa del documento di identità;
 - con riferimento al criterio B.12.b) attestato/i partecipazione corso/i di formazione del titolare/soci e personale dipendente in servizio presso la struttura.
15. Inoltre, ai fini dell'attività istruttoria della domanda di sostegno, è necessario allegare alla domanda di sostegno:
- a) nel caso di imprese non soggette al deposito del bilancio presso la CCIAA competente, modello Unico 2018 (redditi 2017) e bilancio di esercizio 2017 dell'impresa richiedente, ai fini del controllo dei requisiti "dimensione d'impresa" e "impresa in difficoltà";
 - b) nel caso di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente non soggette al deposito del bilancio presso la CCIAA competente, modello Unico 2018 (redditi 2017) di tali imprese, ai fini del controllo dei requisiti "dimensione d'impresa" e "impresa in difficoltà";
 - c) titolo di conduzione atto a dimostrare la disponibilità della struttura ricettiva oggetto di intervento, fino ad almeno 36 mesi dalla data di erogazione finale del contributo a saldo dell'operazione;
 - d) nel caso di situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva, autorizzazione, espressa

nelle forme previste dalla legge, da parte del legittimo proprietario (o co-proprietari) della struttura ricettiva soggetta all'intervento, ad eseguire l'intervento e in merito alla conseguente assunzione degli eventuali impegni derivanti dall'intervento richiesto a finanziamento;

- e) almeno un preventivo per ciascuna delle voci di spesa inserite nelle categorie "b) strumenti tecnologici, comprese le dotazioni informatiche hardware e software" e "d) attrezzature, macchinari e arredi funzionali al progetto e ai prodotti turistici ad esso connessi";
- f) attestazione della presentazione in comune della richiesta di rilascio del permesso a costruire o della denuncia di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.), riportanti la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato interessato e, se del caso, la data prevista di decorrenza dell'inizio lavori. Si ricorda che nel caso di scelta da parte del richiedente del regime di esenzione (Reg. to UE n. 651/2014) la data di inizio lavori dovrà essere successiva alla data di presentazione della domanda di sostegno.

La documentazione di cui al presente comma, se non presentata all'atto della domanda di sostegno, deve essere inviata via PEC ad AVEPA, al più tardi, entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, pena la non ammissibilità della domanda.

16. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dalla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 "Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale" articoli 1 e 3 comma 2, il legale rappresentante del soggetto richiedente dovrà inoltre produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con la quale lo stesso dichiara:

- a) di non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano:
 - un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino alla riabilitazione;
 - un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato di cui all'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.
- b) di non essere stato condannato alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";
- c) di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale applicate dalla autorità giudiziaria, di cui al Libro I, Titolo I, Capo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", per gli effetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g), salvo riabilitazione.

La sopra citata dichiarazione dovrà essere compilata sulla base del modulo allegato alla D.G.R. n. 690 del 21 maggio 2018, pubblicata sul BUR n. 53 del 1° giugno 2018.

17. Le spese previste per la realizzazione del progetto dovranno essere computate al netto di IVA, bolli, oneri bancari e ogni altra imposta e/o onere accessorio.

18. E' fatta salva la possibilità di allegare alla domanda uno o più documenti (max 20 pagine), che contengano ulteriori o più specifiche informazioni relative al progetto da finanziare, utili alla valutazione del progetto d'impresa.
19. Agli effetti della miglior definizione del progetto di impresa si evidenzia che i criteri di valutazione di cui all'articolo 11 sono correlati ad esso.

Art.11
Valutazione delle domande

1. Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse sulla base di procedura valutativa a graduatoria, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 123 del 1998 e come puntualmente definito nell'allegato A (par. 3.2) della DGR n. 825/2017.
2. L'istruttoria sarà effettuata da AVEPA su tutti i progetti presentati dai richiedenti entro i termini prescritti dal presente bando.
3. AVEPA accerta l'ammissibilità formale della domanda, verificando:
 - a) il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda;
 - b) la regolarità della documentazione (presenza di tutta la documentazione prescritta a corredo, sottoscrizione da parte di legale rappresentante, ecc.);
 - c) la localizzazione dell'investimento coerente con le prescrizioni del bando;
 - d) la dichiarazione dei requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al potenziale Beneficiario (dimensione d'impresa, struttura ricettiva nella quale si svolgerà il progetto, etc...);
 - e) il rispetto delle soglie di spesa minima e massima fissate dal bando e delle tempistiche di realizzazione.
4. AVEPA valuta inoltre in sede di istruttoria la conformità al bando delle spese indicate in sede di domanda, sia per le tipologie di spesa e sia per la quantificazione delle spese stesse applicando, se necessario, eventuali riduzioni.
5. AVEPA procede inoltre, nei casi previsti, a richiedere l'informazione antimafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011 mediante inserimento dei necessari dati anagrafici nella Banca Dati Nazionale unica Antimafia (BDNA) forniti dall'impresa richiedente all'atto dell'inserimento in SIU della domanda.
6. Verranno ammessi a beneficio i soggetti, compresi nella graduatoria, sino a utilizzare per intero il budget di spesa previsto dalla programmazione finanziaria, tenuto conto dei vincoli stabiliti dal D.Lgs. 118/2011 in materia di obbligazioni giuridicamente perfezionate per i successivi impegni di spesa. Sono in tal caso ammissibili le domande finanziate con contributo parziale, ovvero di intensità inferiore a quella prevista dal bando, nel qual caso il beneficiario è tenuto a realizzare il progetto per intero senza modificazioni o riduzioni rispetto al progetto ammesso.
7. Le graduatorie verranno stilate applicando, sulla base dei criteri di selezione approvati per il POR FESR Veneto 2014-2020, le seguenti priorità e i relativi punteggi:

A) Criteri di valutazione relativi al potenziale beneficiario⁹

<i> Criterio di selezione</i>	<i> Elementi di valutazione</i>	<i> Attribuzione punteggio</i>	<i> Punteggio massimo</i>
Premialità ai progetti di impresa con rilevanza della componente giovanile	A. 1) Rilevanza della componente giovanile: impresa costituita da giovane imprenditore (età < 35 anni compiuti alla data di presentazione della domanda), con riferimento a: - titolare nel caso di ditte individuali - socio/soci che detengono la quota di maggioranza, nel caso di società; se persona giuridica, del legale rappresentante dell'impresa richiedente - legale rappresentante, nel caso di cooperative	Punti 4	4
Tipologia strutture	A. 2) Tipologia della struttura ricettiva: strutture ricettive alberghiere o all'aria aperta (articoli 25 e 26 della L.R. n. 11/2013)	Punti 2	2
	A3a) Struttura ricettiva ubicata in Villa Veneta aderente alla Carta dei Servizi (come da decreto regionale) Oppure	Punti 2	2
	A3b) Struttura ricettiva ubicata in Villa Veneta (rinvenibile dal Catalogo dell'Istituto Regionale Ville Venete)	Punti 1	
Conseguimento da parte dell'impresa proponente del "rating di legalità"	A.5) <input type="checkbox"/> Il soggetto proponente ha conseguito il "rating di legalità": punti 0 <input type="checkbox"/> Il soggetto proponente non ha i requisiti dimensionali per richiedere il "rating di legalità": punti 0 <input type="checkbox"/> Il soggetto proponente, pur avendo i requisiti, non ha conseguito il "rating di legalità": punti -1	In possesso o mancanza dei requisiti per richiederlo Punti 0 Non richiesto/conseguito Punti -1	0
	A.6) Altimetria della struttura Struttura ricettiva ubicata ad altitudine \geq 300 metri	Punti 1	1

Ai fini dell'attribuzione del punteggio della categoria A6 si farà esclusivamente riferimento al Comune, Foglio, Mappale, Subalterno dove insiste la struttura ricettiva; qualora la stessa ricada su più mappali si valuterà la quota altimetrica più alta.

⁹ Da valutare rispetto al momento di presentazione della domanda di sostegno.

<p>B. 5) Interventi di innovazione digitale:</p> <p>a) introduzione di strumenti di domotica nella gestione della struttura ricettiva da parte dell'impresa e/o</p> <p>b) introduzione di strumenti di domotica usufruibili dal turista, anche mediante l'utilizzo di strumenti di comunicazione in mobilità¹²</p>	<p>Punti 2</p> <p>Punti 2</p> <p><i>Ulteriori Punti 2 se la spesa ammessa per gli interventi di innovazione digitale è maggiore o uguale all'8% della spesa ammissibile (se superiore alle soglie di cui all'articolo 8 la percentuale è determinata sull'intero ammontare della spesa presentata dal richiedente).</i></p>	<p>6</p>
<p>B. 6) Progetti che prevedono interventi di edilizia sostenibile e miranti al risparmio energetico¹³:</p> <p>- installazione di dispositivi o soluzioni, a corredo dei prodotti/servizi offerti dalla struttura ricettiva, capaci di consentire un risparmio del consumo annuo di energia:</p> <p>a) di almeno il 15%</p> <p>b) di almeno il 9%</p> <p>- installazione di sistemi fotovoltaici, o di altra tecnologia (o sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili), per la produzione di energia elettrica, che soddisferanno:</p> <p>c) almeno il 50% del fabbisogno della struttura ricettiva</p> <p>d) almeno il 25% del fabbisogno della struttura ricettiva</p> <p>- Presenza di dispositivi che:</p> <p>e) riducono il consumo di acqua potabile rispetto a quella consumata prima dell'investimento.</p> <p>Ai fini dell'ottenimento del punteggio relativo al criterio B.6, la/e stima/e del professionista abilitato (Allegato A4) completo/i di firma autografa e</p>	<p>Punti 3</p> <p>Punti 2</p> <p>Punti 3</p> <p>Punti 2</p> <p>Punti 2</p>	<p>8</p>

¹² Il prodotto/servizio oggetto di valutazione e di attribuzione punteggio nell'ambito del criterio B.5.b) non potrà anche essere oggetto di valutazione e di attribuzione punteggio nell'ambito dei criteri B.4 e/o B.7.

¹³ Saranno presi in considerazione solamente gli interventi di edilizia sostenibile e miranti al risparmio energetico che rientrano nel piano spesa del progetto oggetto di richiesta di contributo.

	documento di identità) sono da allegare alla domanda di sostegno.		
Operazione di investimento per l'introduzione di nuovi prodotti o servizi dell'impresa	B. 7) Capacità di creazione e sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi per il turista	Per ciascun nuovo prodotto/servizio da introdurre attraverso il progetto presentato (fino ad un massimo di due nuovi prodotti/servizi): Grado di innovazione alto ¹⁴ – punti 5 Grado di innovazione medio – punti 3 Grado di innovazione basso – punti 1	11
Qualità degli investimenti rispetto alle priorità stabilite dal Destination Management Plan	B. 8) Grado di coerenza del progetto con i prodotti principali e complementari previsti dal Destination Management Plan di riferimento	Coerenza Punti 2 Non coerenza Punti 0	2
Certificazione di processo dell'impresa oggetto di investimento	B. 9) Imprese che prevedono attraverso il progetto di conseguire una o più delle seguenti certificazioni ai sensi della normativa comunitaria e nazionale: <ul style="list-style-type: none"> - di sicurezza OHSAS 18001 - di qualità ISO 9000 - ambientale ISO 14001 - ambientale EMAS 	Per ogni certificazione Punti 1	3
	B. 10) Capacità finanziaria Progetto presentato da impresa che è in grado di garantire la sostenibilità economica e finanziaria dell'investimento, sulla base di quanto previsto per il requisito di cui all'art. 10 comma 13, punto 2), in merito alla "Capacità finanziaria", da dimostrare allegando alla domanda: - Lettera di referenze sottoscritta da un istituto bancario o da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) ¹⁵ (Allegato A2) attestante la sostenibilità economico-finanziaria dell'investimento. <i>In alternativa alla presentazione dell'Allegato A2 e solo ed esclusivamente per le tipologie di impresa sotto esplicitate è possibile allegare alla domanda in SIU:</i>	Non presentazione dell'Allegato A2 o dell'Allegato A3: Punti 0 Punti 1 (max. 2 lettere)	2

¹⁴ Nel caso di installazione di impianti di ricarica per automezzi a motore elettrico o ibrido, all'intervento è assegnato un ulteriore punto, per un punteggio complessivo pari a 6.

¹⁵ Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) classificati come intermediari finanziari, ai sensi dell'ex art. 106 TUB, purché la valutazione sia rilasciata per i propri soci e imprese per le quali il Confidi stesso è garante o per le quali sono in corso le richieste di rilascio garanzie.

	<p>b) Competenze dell'assetto organizzativo (con riferimento esclusivamente agli aspetti turistico-ricettivi del progetto)</p> <p>Frequenza da parte del titolare/dipendenti (in servizio presso la struttura alla data di presentazione della domanda) di corsi di formazione, di durata minima pari a 16 ore, in ambito turistico-gestionale e correlati al progetto d'impresa. Periodo di frequenza: dal 2014 alla data di presentazione della domanda di sostegno.</p> <p><i>Ai fini dell'ottenimento del punteggio relativo al criterio B.12.b), gli attestati dei suddetti corsi sono da allegare alla domanda di sostegno.</i></p>	<p>umane a disposizione dell'impresa o da acquisire in relazione al progetto Punti 1</p> <p><i>Insufficiente/Assente:</i> non idonea o non descritta esperienza e competenza delle risorse umane a disposizione dell'impresa o da acquisire in relazione al progetto Punti 0</p> <p>1 Corso Punti 1</p> <p>2 Corsi Punti 2</p> <p>3 Corsi Punti 3</p> <p>Da 4 corsi in su Punti 4</p>	
<p>Sinergia con la Strategia macroregionale EUSAIR</p>	<p>Coerenza con almeno una delle azioni indicative del topic 4.1. "Offerta turistica diversificata (prodotti e servizi)" e/o del topic 4.2. "Gestione per un turismo sostenibile e responsabile (innovazione e qualità)" definiti nel Piano d'Azione della strategia EUSAIR¹⁶ (EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region)</p>	<p>Coerente con la Strategia 1 punto</p> <p>Non coerente 0 punti</p>	<p>1</p>

C) Criteri di valutazione legati all'applicazione dei principi trasversali

<i>Critério di selezione</i>	<i>Elementi di valutazione</i>	<i>Attribuzione</i>	<i>Punteggio</i>
------------------------------	--------------------------------	---------------------	------------------

¹⁶ <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/eusair>

		<i>punteggio</i>	<i>massimo</i>
Sviluppo sostenibile e promozione dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente Certificazione di processo dell'impresa oggetto dell'investimento	C.1) Imprese che sono già in possesso alla data di presentazione della domanda e/o prevedono attraverso il progetto di conseguire una o più delle seguenti certificazioni di processo - social accountability SA8000 - ambientale ECOLABEL - energetica LEED	Per ogni certificazione Punti 1	2
Criterio preferenziale ai progetti che non prevedono ulteriore consumo di suolo	C. 2) Consumo di suolo – Progetti che non prevedono ulteriore consumo di suolo rispetto a quello dell'edificio originario (valutato con riferimento al sedime originario dell'edificio ante investimento)	Punti 1	1

Articolo 12

Formazione della graduatoria e concessione del sostegno

1. Le proposte progettuali saranno ammesse a sostegno mediante la formazione di una graduatoria definita sulla base dei punteggi di cui all'articolo 11.-Nell'ambito di tale graduatoria il Decreto individua le domande finanziate in base alla disponibilità di risorse finanziarie.
2. A parità di punteggio sarà data preferenza alle imprese con titolare più giovane nel caso di ditte individuali mentre per le società si farà riferimento alla data di nascita del socio che detiene la quota maggiore della società o, se quest'ultimo persona giuridica, del legale rappresentante dell'impresa richiedente.
3. In ogni caso non potranno essere ammessi a sostegno le proposte progettuali che non raggiungeranno un punteggio minimo di 15 punti da calcolarsi con riferimento ai criteri del gruppo "B". Non sono comunque ammissibili i progetti a cui sarà attribuito un punteggio pari a 0 con riferimento alla capacità finanziaria (criterio B.10), operativa (criterio B.11) e amministrativa (criterio B.12, lettera a) e alla chiarezza della proposta progettuale (criterio B.1).
4. E' possibile non procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 4 ai fini di accertarne l'ammissibilità per tutti quei progetti per i quali AVEPA – Area Gestione FESR abbia preliminarmente verificato il mancato rispetto di quanto previsto al precedente punto 3 del presente articolo in ordine alla necessità di ciascun progetto di totalizzare i punteggi minimi indicati.
5. Entro 120 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di partecipazione al bando, la procedura istruttoria si conclude con un Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA, che approva un elenco contenente una graduatoria delle domande ammissibili al sostegno nonché un elenco delle domande inammissibili al sostegno con le relative motivazioni di inammissibilità. Tale decreto è pubblicato nel BUR e inserita nel sito istituzionale di AVEPA e della Regione.
6. AVEPA, dopo l'approvazione del suddetto Decreto, fornisce a tutti i partecipanti al bando una comunicazione della ammissibilità e della inammissibilità della domanda di sostegno con la relativa motivazione, nonché comunica loro la data di pubblicazione sul BUR del suddetto Decreto.

Articolo 13
Obblighi a carico del Beneficiario

1. Il Beneficiario del sostegno, oltre alle altre specifiche prescrizioni del presente bando, si obbliga a:
 - a) mantenere i requisiti di soggetto ammissibile ai sensi dell'articolo 4, c. 1, lett. a) e b) del presente bando, per almeno 36 mesi successivi all'erogazione del saldo;
 - b) mantenere la conduzione della struttura ricettiva oggetto di intervento del presente bando per almeno 36 mesi successivi all'erogazione del saldo;
 - c) dare tempestiva comunicazione, a mezzo PEC ad AVEPA dell'eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
 - d) fornire, le informazioni e la documentazione afferente il progetto ed i requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità della domanda, richieste dalla Regione del Veneto o da soggetti da essa delegati o incaricati, entro un termine massimo di **10 giorni** dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
 - e) comunicare a mezzo PEC ad AVEPA l'eventuale rinuncia al sostegno;
 - f) porre in essere azioni informative e pubblicitarie che diano visibilità alle iniziative cofinanziate dalla Regione con l'intervento comunitario in conformità agli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II);
 - g) accettare di essere incluso nell'elenco dei soggetti Beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al Beneficiario e al progetto cofinanziato (l'elenco dei dati è riportato nell' Allegato XII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013);
 - h) mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le spese relative a un progetto, che consenta di ottenere estratti riepilogativi, dettagliati e schematici di tutte le transazioni oggetto di contributo; tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati;
 - i) conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di dieci anni dalla data di erogazione saldo del sostegno, in fascicolo separato, tutta la documentazione relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in originale o in copia conforme all'originale;
 - j) inserire, coordinandosi coi fornitori, la dicitura "Spesa agevolata a valere sul POR FESR Veneto 2014-2020, Azione x.x.x DGR xxx" nella causale/oggetto dei giustificativi di spesa secondo le modalità descritte all'art. 15;
 - k) inserire nel sito web del beneficiario le previsioni metereologiche di ARPAV, ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 683 del 17 maggio 2016;
 - l) utilizzare il DMS (Destination Management System);
 - m) rispettare le disposizioni previste per il cumulo degli aiuti come specificato all'articolo 9 del presente bando;
 - n) collaborare e accettare i controlli che la Regione del Veneto e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del Progetto e dei relativi interventi;
 - o) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di bilancio e tenuta dei registri contabili, con particolare riferimento alla registrazione contabile del contributo ricevuto, pena la decadenza dal contributo e la revoca dello stesso;
 - p) annullare e conservare in originale presso la sede dell'impresa le marche da bollo il cui numero identificativo è stato riportato nella domanda di partecipazione. Per l'annullamento della marca da bollo si fa riferimento al disposto dell'articolo 12 del DPR n. 642/1972, secondo il quale: "L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro";
 - q) ogni modifica o variazione riguardante i requisiti di ammissibilità o valutazione, intervenuta dopo la presentazione della domanda, deve essere comunicata tramite PEC ad AVEPA – Area Gestione FESR per le necessarie verifiche e valutazioni entro quindici giorni dall'evento;

- r) rispettare i termini, le prescrizioni e le condizioni previste nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione.
2. La presentazione della domanda di sostegno equivale a piena ed incondizionata accettazione, da parte del Beneficiario, di tutti gli obblighi previsti dal bando

Articolo 14

Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi

1. Ai sensi dell'articolo 5, gli interventi previsti dal progetto devono essere eseguiti in data successiva alla data di presentazione della relativa domanda di sostegno.
2. **I progetti dovranno essere conclusi¹⁷ entro il termine di 24 mesi** dalla pubblicazione sul BUR del Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA che approva l'ammissione a sostegno.
3. E' consentito di derogare al termine di cui al comma 2 del presente articolo per un massimo di 60 giorni. In questo caso, tuttavia, è applicata una riduzione percentuale del contributo pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di conclusione fissato al comma precedente.
4. Nel rispetto delle tempistiche di esecuzione e del progetto ammesso a sostegno le richieste di variazione devono essere preventivamente autorizzate da AVEPA, purché motivate con comprovate ragioni tecniche, migliorative del progetto iniziale o per cause di forza maggiore. Non sono ammesse variazioni al progetto che comportino il cambiamento della tipologia d'intervento, né variazioni all'interno delle voci di spesa ammissibili che superino il 20% (ventipercento) dell'importo originario di spesa ammessa al sostegno, ai sensi del presente bando. Eventuali economie generatesi nel corso del progetto non possono essere in ogni caso utilizzate per introdurre nuove categorie di spesa non previste inizialmente dal progetto.
5. Entro 180 (centottanta) giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA di ammissibilità al sostegno, il beneficiario, deve inviare tramite posta elettronica all'indirizzo PEC di AVEPA la seguente documentazione:
 - a. dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A), comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.), ove previste, riportanti la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato interessato e la data di presentazione al Comune, unitamente alla dichiarazione attestante che è trascorso il periodo per l'eventuale comunicazione, rispettivamente di diniego e di divieto di prosecuzione dell'attività.
 - b. il permesso di costruire, se necessario, che dovrà riportare la destinazione a cui sarà adibito il fabbricato interessato.

¹⁷ Il progetto si considera concluso ed operativo quando:

- le attività sono state effettivamente realizzate;
- le spese siano state sostenute*;
- abbia realizzato l'obiettivo per cui è stato ammesso a finanziamento.

* Spesa sostenuta: si intende la spesa giustificata da fattura o documento contabile equivalente (titolo di spesa) emesso nei confronti del beneficiario che risulti interamente quietanzato a fronte dell'avvenuto pagamento effettuato da parte del Beneficiario con le modalità indicate nel Bando.

Articolo 15
Modalità di erogazione del sostegno e di rendicontazione

1. Le domande di erogazione dell'anticipazione o di acconto e del saldo del sostegno, con la relativa documentazione allegata, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.
2. L'erogazione del sostegno al Beneficiario potrà avvenire mediante anticipo, acconto e saldo con le modalità e le tempistiche previste dal Manuale procedurale POR FESR ([Allegato B al decreto n. 8/2018](#) e smi, par. 2.5 sezione II).
3. *Anticipo 40% del sostegno*
 - a) Il beneficiario, entro 120 giorni dalla pubblicazione nel BUR del decreto di finanziabilità, dovrà inviare in formato digitale ovvero dovrà consegnare a mano o spedire per posta con raccomandata A.R. all'AVEPA, Via N. Tommaseo, n. 67/C 35100 Padova, la garanzia fideiussoria sottoscritta in originale dal beneficiario. La fideiussione – da stipulare per un importo pari all'entità dell'anticipo del 40% del contributo concesso – consente di procedere alla erogazione da parte dell'Agenzia dell'anticipo.
 - b) La fideiussione è redatta secondo il modello "Schema – Fideiussioni POR FESR 2014-2020" disponibile nel sito internet di AVEPA www.avepa.it (<http://www.avepa.it/modulistica-generale-por-fesr-2014-2020>) nella sezione POR FESR 2014-2020>Modulistica generale.
 - c) Lo svincolo della fideiussione avverrà nei termini previsti dall'articolo 2 dello Schema di fideiussione.

4. *Acconto del sostegno*

Il beneficiario può presentare la domanda di acconto per un importo minimo pari al 40% del sostegno, allegando alla domanda, tramite SIU:

- a. relazione intermedia sull'attività progettuale svolta e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti;
- b. documenti giustificativi di spesa pari ad almeno il 40% delle spese previste e ammesse al sostegno che dovranno riportare:
 - gli estremi di registrazione nella contabilità generale dell'impresa/professionista;
 - nella causale/oggetto della fattura la dicitura mediante apposizione della seguente dicitura: "Spesa agevolata a valere sul POR FESR Veneto 2014-2020, Azione x.x.x DGR xxx". Nel caso non sia possibile inserire tale dicitura, si chiede di riportarla sull'originale cartaceo o su una copia analogica del documento elettronico conforme all'originale (ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs n. 82/2005 "codice dell'amministrazione digitale").
- c. documenti probatori di pagamento: ricevuta di bonifico bancario con causale indicante il numero e la data della fattura giustificativa di spesa e relativa copia dell'estratto del conto corrente del Beneficiario dove risulti l'addebito del bonifico eseguito; oppure la copia di assegno non trasferibile firmato dal Beneficiario per pagare il fornitore, con relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR n.445/2000, del fornitore attestante l'avvenuto pagamento con indicazione del numero e data della fattura pagata;
- d. computo metrico sullo stato di avanzamento lavori, laddove necessario per la tipologia di interventi realizzati;
- e. ogni altro documento utile (es. elaborati grafici, relazioni, foto, etc.) legato alle spese effettuate.

Le spese saranno riconosciute se conformi a quanto previsto dal comma 7 al comma 12 del presente articolo.

E' possibile per il beneficiario che ha richiesto l'anticipo, richiedere l'acconto, fino al raggiungimento di massimo l'80% del contributo.

Ai sensi di quanto previsto dal Manuale Procedurale POR FESR, non è possibile richiedere l'acconto a tre mesi antecedenti la conclusione dell'intervento.

5. *Saldo del sostegno*

Il Beneficiario presenta tramite SIU la **domanda di saldo entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di conclusione del progetto**; le spese non rendicontate validamente entro tale termine non saranno ritenute ammissibili ai fini della rendicontazione della spesa e relativo saldo.

In particolare, il Beneficiario è tenuto a trasmettere, a titolo di rendicontazione finale per ottenere il saldo:

- a. relazione finale sull'attività progettuale svolta e sugli obiettivi raggiunti, contenente la descrizione delle attività svolte coerentemente con le spese sostenute e i relativi tempi di realizzazione, la descrizione dei risultati ottenuti e delle modalità adottate per garantire lo sviluppo delle attività progettuali dopo il termine del progetto. La relazione deve altresì evidenziare le ricadute coerenti con le finalità del presente bando; a titolo meramente informativo andranno anche indicate le eventuali ricadute occupazionali dell'attività progettuale realizzata;
 - b. documenti giustificativi delle spese ammesse al sostegno che dovranno riportare:
 - gli estremi di registrazione nella contabilità generale dell'impresa/professionista;
 - nella causale/oggetto della fattura la dicitura mediante apposizione della seguente dicitura: "Spesa agevolata a valere sul POR FESR Veneto 2014-2020, Azione x.x.x DGR xxx". Nel caso non sia possibile inserire tale dicitura, si chiede di riportarla sull'originale cartaceo o su una copia analogica del documento elettronico conforme all'originale (ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs n. 82/2005 "codice dell'amministrazione digitale").
 - c. documenti probatori di pagamento: ricevuta di bonifico bancario con causale indicante il numero e la data della fattura giustificativa di spesa e relativa copia dell'estratto del conto corrente del Beneficiario dove risulti l'addebito del bonifico eseguito; oppure la copia di assegno non trasferibile firmato dal Beneficiario per pagare il fornitore, con relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR n.445/2000, del fornitore attestante l'avvenuto pagamento con indicazione del numero e data della fattura pagata;
 - d. computo metrico di conclusione lavori, laddove necessario per la tipologia di interventi realizzati;
 - e. titolo di conduzione della struttura ricettiva con validità di almeno tre anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo;
 - f. visura catastale non antecedente a tre mesi rispetto alla data di presentazione della domanda di erogazione del sostegno relativa all'immobile in cui è stato realizzato il progetto imprenditoriale;
 - g. comunicazione di fine lavori con attestazione dell'agibilità rilasciata dal Comune o autocertificata dal professionista, laddove necessario per la tipologia di interventi realizzati;
 - h. qualora si tratti di interventi eseguibili senza Comunicazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001, il Beneficiario dovrà produrre una dettagliata relazione dei lavori eseguiti redatta, datata e sottoscritta da ciascuna impresa esecutrice e dall'eventuale progettista e/o direttore lavori;
 - i. in caso di opere impiantistiche: dichiarazione di conformità dell'impianto, completa di tutti gli allegati, rilasciata dall'impresa installatrice ai sensi del decreto ministeriale n. 37 del 2008 o certificato di collaudo dell'impianto installato, ove previsto dalle norme vigenti;
 - j. documentazione fotografica attestante la realizzazione del progetto e la collocazione del poster di cui all'articolo 21 oltre che l'adempimento dell'obbligo informativo di cui al citato articolo.
6. Nel caso di ricevimento di acconto, con riferimento ai documenti di cui sopra, saranno da trasmettere soltanto quelli non ancora in possesso di AVEPA.
7. Le spese saranno riconosciute se interamente pagate e accompagnate dalla relativa attestazione di

avvenuto pagamento.

8. Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti, né compensazioni di debito/credito di alcun tipo. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza su fattura priva del documento probatorio di pagamento corrispondente.
9. Per le prestazioni che comportano l'applicazione della ritenuta d'acconto è necessario allegare anche copia del modello F24 utilizzato dal Beneficiario per il versamento.
10. L'acquisto di beni effettuato mediante pagamento rateale è ammissibile unicamente nel caso in cui la spesa sia interamente sostenuta entro il periodo di ammissibilità delle spese.
11. La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al Beneficiario
12. La descrizione dei beni o servizi oggetto della fattura deve essere analitica, in particolare si dovrà evincere il tipo di bene/servizio acquistato ed il relativo importo. Laddove la descrizione risulta generica deve essere prodotta una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal fornitore con il dettaglio della spesa.
13. L'iter di esame dell'ammissibilità della spesa rendicontata è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
14. Sono ammesse compensazioni tra le tipologie di spesa ammissibili fino ad un massimo del 20% dell'importo originario di spesa ammessa al sostegno. Dovrà comunque essere garantita la coerenza delle attività svolte e/o della documentazione di spesa presentata rispetto a quanto dichiarato e prodotto in sede di istanza.
15. Alla data di invio della domanda di anticipo o acconto e saldo, a pena di revoca del sostegno, nel caso di scelta da parte del beneficiario del regime di aiuti compatibili di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014, l'impresa deve possedere anche il seguente requisito:
"Non essere destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara l'aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il mercato interno (c.d. Clausola Deggendorf).
16. AVEPA corrisponde il pagamento del sostegno entro 90 giorni dal ricevimento delle rispettive domande complete di tutti i citati documenti, fatto salvo le disposizioni dettate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e da altre norme e regolamenti vigenti in materia.

Articolo 16

Verifiche e controlli del sostegno

1. La Regione si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi degli artt. 125 "Funzioni dell'autorità di gestione" e 127 "Funzioni dell'autorità di audit" del Regolamento UE 1303/2013, anche al fine di verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 71 "Stabilità delle operazioni" dello stesso Regolamento, tutti i controlli e sopralluoghi ispettivi, dalla data di comunicazione di ammissione al sostegno sino ai tre anni successivi alla erogazione del saldo del sostegno, al fine di verificare ed accertare quanto segue:
 - il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del sostegno e la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto ammesso al sostegno per i tre anni successivi all'erogazione del saldo;
 - che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel bando;
 - che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti

contabili e ai documenti giustificativi conservati dal Beneficiario. A tal fine, presso l'impresa deve essere tenuta disponibile, per tutta la durata del progetto e per un **periodo di dieci anni** a partire dalla data di pagamento del saldo del sostegno, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso al sostegno;

- la disponibilità giuridica e l'operatività dei beni e delle opere finanziati, per tre anni dall'erogazione del saldo del sostegno al Beneficiario;
 - che la spesa dichiarata dal Beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali.
2. La Regione e AVEPA potranno effettuare, sia durante l'attuazione del progetto che nei tre anni successivi alla erogazione del saldo approfondimenti istruttori e documentali e potranno chiedere copia di documenti riguardanti l'investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti nel presente bando per l'ammissibilità della domanda e per l'ammissione/erogazione del sostegno.
 3. La Commissione europea, ai sensi dell'art. 75 del regolamento CE 1303/2013, potrà svolgere – con le modalità indicate nel medesimo articolo – controlli, anche in loco, in relazione ai progetti imprenditoriali cofinanziati.
 4. I Beneficiari del sostegno sono tenuti a consentire ed agevolare le attività di controllo da parte della Regione e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a sostegno.
 5. Si procederà alla revoca totale del sostegno, nel caso in cui il Beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, senza giustificato motivo, oppure non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo da parte della Regione o della Commissione europea.

Articolo 17 Revoca del sostegno

1. AVEPA, oltre ai casi di revoca indicati nel presente bando, adotta il provvedimento di revoca in caso di rinuncia da parte del beneficiario al sostegno concesso, che deve essere comunicata formalmente e tempestivamente all'AVEPA tramite PEC.
2. AVEPA procede alla revoca **totale del sostegno** nei seguenti casi:
 - a) mancata conclusione del progetto ammesso a sostegno entro il termine perentorio previsto dall'articolo 14 del presente bando;
 - b) mancata presentazione della domanda di erogazione del saldo del sostegno e dei relativi allegati entro i termini previsti dal presente bando (fatto salvo quanto previsto dal comma 3, lettera b) del presente articolo);
 - c) presentazione dei titoli autorizzativi dopo il termine di cui all'articolo 14, comma 5 e per mancata classificazione della struttura ricettiva al termine dei lavori ai sensi degli articoli 25, 26, 27 e 27ter della legge regionale n. 11/2013;
 - d) qualora, in fase di rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore all'art. 8 del bando o comunque al 50% dell'importo inizialmente concesso in fase di ammissione a contributo;
 - e) qualora il Beneficiario abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
 - f) qualora la realizzazione dell'intervento non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all'intervento ammesso al sostegno o alla variazione autorizzata;
 - g) mancata realizzazione degli interventi che hanno generato punteggio (criterio B e C), in fase di stesura della graduatoria, tale da non far più rientrare il progetto eseguito e rendicontato in

posizione utile per il finanziamento, tenendo in considerazione anche eventuali scorrimenti della graduatoria;

- h) mancato rispetto delle disposizioni e dei termini previsti dal bando e delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e statale in materia di aiuti di stato;
- i) in tutti gli altri casi di revoca espressamente previsti dal presente Bando.

3. AVEPA procede a revoca **parziale** del sostegno, in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti, nei seguenti casi:

- a) qualora la spesa rendicontata e ritenuta ammissibile sia inferiore al 70% dell'importo inizialmente concesso in fase di ammissione a contributo secondo le seguenti modalità:
 - spesa ritenuta ammissibile minore del 70% e maggiore/uguale al 60%: applicazione di una riduzione del sostegno spettante pari al 2%;
 - spesa ritenuta ammissibile minore del 60% e maggiore/uguale al 50%: applicazione di una riduzione del sostegno spettante pari al 5%.

L'applicazione delle riduzioni percentuali di cui sopra è comunque subordinata alla realizzazione dell'obiettivo per cui l'intervento è stato ammesso a finanziamento;

- b) presentazione tardiva della domanda di saldo fino ad un massimo di 20 giorni con l'applicazione di una riduzione del contributo spettante pari all'1% al giorno;
- c) qualora la spesa rendicontata sia beneficiaria di altre agevolazioni finanziarie pubbliche, si opererà una riduzione del sostegno tale da rispettare quanto previsto all'art. 9 del presente Bando;
- d) mancato mantenimento della sede operativa in cui si è realizzato il progetto, per un periodo di 3 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo del sostegno;
- e) perdita di uno o più dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b) e comma 2¹⁸, prima che siano trascorsi tre anni dalla data di erogazione del saldo del sostegno;
- f) cessazione dell'attività, prima che siano trascorsi tre anni dalla data di erogazione del saldo del sostegno;
- g) in caso di sussistenza e/o attivazione a carico del Beneficiario di procedure di scioglimento volontario, liquidazione volontaria, liquidazione coatta amministrativa, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali, prima che siano trascorsi tre anni dalla data di erogazione del saldo del sostegno, nel rispetto della stabilità dell'operazione di cui all'art. 71 del Reg. (CE) n.1303/2013.
- h) qualora il beneficiario trasferisca al di fuori del territorio della Regione Veneto o alieni i beni cofinanziati per la realizzazione del progetto prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo;
- i) qualora il beneficiario utilizzi i beni cofinanziati per la realizzazione del progetto per attività diverse da quelle previste nel progetto ammesso al contributo a causa della cessazione, almeno parziale, di talune delle attività previste nello stesso progetto ammesso al contributo, prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione del contributo.

4. AVEPA non revoca il sostegno qualora i beni acquistati o realizzati con il sostegno siano distrutti per comprovate cause di forza maggiore¹⁹ prima che siano trascorsi tre anni dalla data di erogazione del

¹⁸ Con riferimento alla gestione e/o proprietà di strutture ricettive ai sensi della l.r. n. 11/2013 (artt. 25, 26, 27), il beneficiario s'impegna a mantenere la destinazione d'uso turistico-ricettiva dell'immobile (sede operativa) oggetto d'intervento con apertura al pubblico degli interventi realizzati per un periodo di tre anni successivi alla concessione del sostegno. Il vincolo di destinazione d'uso di ricettività turistica si intende violato qualora la struttura ricettiva sia destinata direttamente dal titolare, o attraverso la gestione di soggetti terzi, all'accoglienza, su tutta o su parte della struttura ricettiva, di persone diverse dai turisti, fatti salvi i casi derivanti da provvedimenti straordinari di carattere coattivo, come ad esempio l'ospitalità per sfollati conseguenti eventi sismici. Per turista ci si riferisce alla definizione dell'Organizzazione Mondiale del Turismo: www.unwto.org.

¹⁹ Per **forza maggiore** si intendono circostanze anormali (elemento oggettivo), indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici (elemento soggettivo), malgrado la miglior buona volontà e diligenza usata. Una circostanza anormale è imprevedibile o talmente improbabile che un commerciante diligente può considerarne il rischio trascurabile (ad esempio: fulmine, blocco dei canali per formazione di ghiaccio, blocco per valanga delle strade normalmente praticabili, decesso improvviso dell'amministratore unico di un'impresa familiare), ovvero una circostanza fuori dal controllo dell'operatore in senso lato (ad esempio: sciopero senza preavviso). Non sono indipendenti dall'operatore gli atti, anche dolosi,

saldo.

5. La revoca del sostegno comporta la restituzione degli importi del sostegno indebitamente erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti percentuali ai sensi dell'art.11, comma 5 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e s.m.i..
6. Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da un minimo del cinque per cento ad un massimo di due volte l'importo del beneficio fruito ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.
7. In caso di cessione o conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, di fusione o di scissione di impresa, non si procede alla revoca del contributo a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'articolo 4, continui a esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dal Bando. A tal fine, nell'atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante. Il cedente deve comunicare ad AVEPA – Area Gestione FESR il trasferimento dell'azienda entro 30 giorni dalla data dell'evento. Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata comunicazione dell'avvenuto trasferimento entro il termine suddetto comporta a carico del cedente la revoca parziale del contributo erogato ai sensi del paragrafo 15.3, lettera h). Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni, si debba procedere alla revoca, totale o parziale, del contributo il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate al precedente beneficiario.
8. Ai sensi dell'articolo 71 del regolamento europeo n.1303/2013, il sostegno è revocato, in proporzione ai periodi per i quali i requisiti non sono stati soddisfatti, ed è rimborsato alla Regione laddove, entro tre anni dal pagamento finale al Beneficiario si verifichi quanto segue:
 - cessazione dell'attività produttiva;
 - cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
 - una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
9. In caso di revoca parziale, gli importi del sostegno indebitamente versati devono essere restituiti in proporzione al periodo durante il quale non sono stati soddisfatti i requisiti previsti dal bando per il diritto al sostegno.

Articolo 18 Informazioni generali

1. Copia integrale del Bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e sul sito istituzionale: www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/bandi
2. Le comunicazioni tra AVEPA e beneficiario avverranno esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: protocollo@cert.avepa.it

commissi dagli altri contraenti in quanto spetta all'operatore scegliere con cura i propri partner commerciali. Per quanto attiene all'elemento soggettivo: l'operatore commerciale deve premunirsi prendendo ogni misura opportuna (fatta eccezione per gli oneri eccessivi), deve vigilare attentamente sull'operazione, reagire immediatamente quando constati un'anomalia, eventualmente trovare un'altra destinazione per la propria merce, insomma deve usare la diligenza richiesta per rispettare i termini previsti dalla normativa.

3. Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti ad AVEPA - Area gestione FESR, telefonando al seguente numero: 049 7708711.
Per chiedere assistenza sulle modalità informatiche di accreditamento e inserimento dei dati, è possibile consultare la pagina che contiene i relativi contatti: <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>
4. Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Gestione FESR con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C – 35131 Padova. Gli atti connessi al presente Bando sono custoditi e visionabili presso AVEPA - Area Gestione FESR, con sede in via Niccolò Tommaseo 67/C – 35131 Padova. L'accesso agli atti avviene secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90 ed è differito, per ragioni di celerità dell'istruttoria amministrativa, alla data della pubblicazione sul BUR del Decreto del Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA che approva la graduatoria di ammissione.

Articolo 19 **Informazione e pubblicità**

1. I Beneficiari del sostegno sono tenuti al rispetto degli obblighi a loro carico in materia di informazione e comunicazione, previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II).
2. Il Beneficiario del sostegno dichiara, nelle attività di comunicazione al pubblico, che il progetto stesso è stato cofinanziato dal FESR.
3. Il Beneficiario pubblica nel proprio sito web, ove esistente, una descrizione del progetto, comprensiva di finalità e risultati, che evidenzia il sostegno *finanziario* complessivamente concesso.
4. Il Beneficiario è tenuto a collocare un poster (formato minimo A3) con una descrizione del progetto, nella sede operativa, in un luogo facilmente visibile dal pubblico, come l'area di ingresso di un edificio.
5. Le *Linee guida per i beneficiari sulle responsabilità in materia di informazione comunicazione*, con l'indicazione puntuale degli obblighi del beneficiario, sono disponibili sul sito istituzionale: www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/beneficiari.
6. Il Beneficiario del sostegno avrà inoltre l'obbligo, se richiesto, di collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e finanziati nell'ambito del POR FESR.
7. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente bando, che gli elenchi dei Beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sui siti istituzionali:

<http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi/>

<http://www.regione.veneto.it/web/guest/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici>

<http://www.regione.veneto.it/web/ragioneria/albo-Beneficiari>

<http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr-2014-2020>

Articolo 20

Disposizioni finali e normativa di riferimento

1. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, in particolare:
 - Decisione (CE) C(2015) 5903 *final* con la quale la Commissione Europea ha approvato POR FESR 2014-2020, obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” della Regione del Veneto,
 - Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 in data 03/02/2016 e successive modifiche ed integrazioni,
 - Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio e relativi Regolamenti delegati e di esecuzione,
 - [Regolamento \(UE\) n. 1301/2013](#) relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006,
 - Regolamento (UE) n.1407/2013 - Regolamento della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»,
 - Regolamento (UE) n. 651/2014 – Regolamento della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
 - Regolamento (UE) n.1589/2015 Regolamento del Consiglio recante modalità di applicazione dell’art.108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
 - Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro e piccole imprese (GUUE L 124 del 20 maggio 2003),
 - Decreto del Ministero delle Attività produttive 18 aprile 2005, relativo all’adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese (GU Serie Generale n.238 del 12-10-2005).
 - Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”,
 - Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
 - Delibera di Giunta regionale n. 825/2017 allegato A) “Manuale procedurale POR FESR” e s.m.i.
 - Decreto AVEPA n. 137/2017 “Manuale generale AVEPA” e s.m.i.

2. La Regione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.

Articolo 21**Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR**

1. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.

2. I dati personali raccolti nell’ambito del presente bando saranno trattati per le finalità di assegnazione dei

contributi di cui al POR FESR 2014-2020 mediante strumenti manuali e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità indicate in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La base giuridica del trattamento è il Reg. UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

3. I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati a strutture regionali e/o altre amministrazioni pubbliche, a fini di controllo, e non saranno diffusi. Potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è fissato in 10 anni.
4. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Programmazione Unitaria.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer della Regione del Veneto ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it.
5. Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è AVEPA, nella persona del proprio legale rappresentante; il Responsabile della Protezione dei dati di AVEPA può essere contattato all'indirizzo email: tommasini@tommasinimartinelli.it.
6. All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE tra cui richiedere al Dirigente dell'Area Gestione FESR di AVEPA l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
7. Il conferimento dei dati è richiesto per l'istruttoria della domanda di sostegno; l'eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti determina l'esclusione dell'istanza dalla partecipazione al presente bando.